

OGGETTO: Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di ‘emissioni in atmosfera’ ai sensi della parte Quinta del d.lgs 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento CE n.1272/2008 (“CLP”) e successive modifiche e integrazioni

i. Premesse

L’entrata in vigore del “Regolamento UE 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014 recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele” ha modificato la classificazione di diverse sostanze, molte delle quali largamente utilizzate in diversi cicli produttivi, quali ad esempio la formaldeide.

In particolare a partire dal 1 aprile 2015, data successivamente posticipata al 1 gennaio 2016 dal Regolamento (UE) 2015/491 (GUUE L 78 del 24 marzo 2015), la classificazione della **formaldeide**, è stata modificata da “sospetta cancerogena” a “**cancerogena, 1/B**”, con indicazione di pericolo **H350, H350i**.

Considerato che la formaldeide è utilizzata in molteplici settori e che la nuova classificazione ha effetti applicativi su varie normative che interessano le attività produttive (tutela degli ambienti di lavoro, Rischi di Incidenti Rilevanti, emissioni in atmosfera), tale modifica potrà implicare rilevanti interventi tecnico-gestionali per una moltitudine di attività con il conseguente avvio dei relativi procedimenti amministrativi.

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire alle Autorità Competenti indirizzi tecnici e amministrativi utili alla gestione dei procedimenti concernenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera da attivarsi a seguito dell’entrata in vigore della nuova classificazione della formaldeide sopra richiamata, laddove la normativa nazionale (Parte Quinta del d.lgs 152/06) non ha ancora recepito e disciplinato puntualmente tali aspetti; pertanto **gli indirizzi di seguito proposti sono da intendersi validi fino a diverse e più specifiche disposizioni in materia da parte del MATTM**.

Laddove le Autorità competenti, nell’ambito di procedimenti recentemente conclusi, avessero fissato limiti al parametro formaldeide che già tengono conto della nuova classificazione – ancorchè non coincidenti con quelli di seguito proposti – si ritiene che non sia necessaria una revisione degli stessi, almeno fino a nuove disposizioni nazionali e ferme restando le disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva 2010/75/UE “IED”.

Infine si ricorda che sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali in materia di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in tal senso si richiama la “*Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da*

esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa” di cui al DDG n.11665 del 15/11/2016.

ii. Effetti sulla normativa in materia di ‘Emissioni in atmosfera’

Relativamente agli aspetti inerenti le “**emissioni in atmosfera**” la normativa nazionale di riferimento - **Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi** – che ad oggi non ha ancora recepito in toto le modifiche apportate dal suddetto Regolamento – prevede specifiche e più restrittive prescrizioni per le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (di seguito sostanze “classificate”).

A livello generale, per tali famiglie di sostanze, la normativa prevede la sostituzione delle stesse all’interno del ciclo produttivo o, in alternativa, l’individuazione di un limite più restrittivo; più in dettaglio, le sezioni che disciplinano le sostanze “classificate” sono:

- **l’allegato I**, valido a livello generale per tutte le sostanze e tutti i cicli produttivi, nelle tabelle A1 e A2 riferite alle sostanze “ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene”, ma che non ha ancora recepito le nuove classificazioni previste dal Regolamento CE n.1272/2008 e successivi provvedimenti attuativi;
- **l’allegato III**, che si applica alle attività disciplinate dall’art. 275 e che prevedono l’utilizzo di solventi, in attuazione del capo V “Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici” della Direttiva 2010/75/CE, al punto 2 della Parte I e che già prevede meccanismi di adeguamento delle autorizzazioni nei casi di diversa classificazione delle sostanze.

Per tale motivo, e rilevato che la formaldeide può rientrare tra le sostanze disciplinate dall’art. 275, come meglio precisato nel seguito e nelle more di ulteriori indirizzi nazionali, si prenderanno a riferimento – per quanto tecnicamente applicabili - le disposizioni dell’allegato III.

Come già premesso, però, la formaldeide ha una tale varietà di utilizzi **in molteplici settori** (ad es. abrasivi, cosmetica, farmaceutico, inchiostri-vernici, pannello di legno, fonderie, laboratori) da far sì che la sostanza non possa essere facilmente eliminata o sostituita nei cicli produttivi. In tal senso si ritiene opportuno tener conto sia della **difficoltà tecnica**, per talune realtà produttive, di raggiungere i limiti prestazionali individuati dall’art. 275, sia dei **tempi necessari** a garantire l’adeguamento tecnologico necessario a raggiungere i nuovi limiti emissivi. Ciò anche alla luce di eventuali interventi di tipo strutturale o gestionale concernenti le modalità di aspirazione, convogliamento e abbattimento delle emissioni, funzionali anche a garantire la tutela dei lavoratori a fronte di diversi livelli di esposizione.

Relativamente agli aspetti tecnici e prestazionali è utile ricordare che in altri Paesi (Germania) sono già stati condotti studi tecnici che hanno stabilito per il parametro formaldeide valori prestazionali alle emissioni in funzione dei diversi cicli produttivi esaminati. In particolare sulla base di studi effettuati nell’ambito dell’aggiornamento della norma TA-Luft 241, sono stati stabiliti valori limite generalmente mai inferiori ai **5 mg/Nmc** ad indicazione del fatto che dal punto di vista tecnico, tale valore – almeno per le fattispecie prese in considerazione, non rientranti nella disciplina dei ‘solventi’ – risulterebbe configurarsi come limite tecnologico.

E' inoltre utile far presente che in ambito IPPC, esistono documenti tecnici di riferimento ("BAT conclusion") volti ad individuare le migliori tecniche disponibili, i limiti emissivi a queste associati e i tempi di adeguamento da utilizzare al fine del rilascio delle AIA per specifici settori produttivi; in tale contesto si rileva che:

- a livello generale, i **tempi di adeguamento previsti dalle BAT conclusion sono pari a 4 anni** e
- per quanto concerne le formaldeide, per alcuni settori specifici (produzione del pannello – decisione UE 2015/2119 della Commissione) sono già stati individuati livelli emissivi associati alle BAT che - in funzione della tipologia di pannello prodotto e della fase produttiva di provenienza dell'emissione - variano in un **range compreso tra 2 e 15 mg/Nmc**.

Considerato che le attività IPPC sono quelle ad elevata capacità produttiva e – tendenzialmente - a maggior impatto ambientale, non si può non tener conto di tali indirizzi al fine di disciplinare i meccanismi di adeguamento di attività di minori dimensioni e generalmente meno impattanti.

Si ritiene inoltre ragionevole prevedere che le attività di produzione del pannello, o attività a queste riconducibili, non rientranti – per i quantitativi prodotti – nell'ambito di applicazione dell'AIA possano arrivare a garantire prestazioni emissive al massimo in linea con quelle previste dalle BAT in quanto trattasi di quelle raggiungibili con le migliori tecniche disponibili. Tale considerazione si ritiene, a livello generale, estendibile a tutte le attività che oltre una certa soglia produttiva risulterebbero soggette ad AIA.

Va infine ricordato che, ai sensi della nuova classificazione, alle attività che utilizzano e/o emettono formaldeide è preclusa la possibilità di aderire al **regime delle deroghe previsto, dall'art. 272 c.1,2 e 3**, almeno fino ad eventuali diverse disposizioni previste dal decreto di cui al comma 4 bis¹, da emanarsi a cura del MATTM. Ciò, sia per quanto concerne le "attività in deroga" disciplinate dalle autorizzazioni generali regionali di cui ai commi 2 e 3 (es. "Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno", "Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno"²) sia per quanto concerne le attività cosiddette "**scarsamente rilevanti**" di cui al comma 1 (ad esempio "laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche..." di cui alla lettera jj della parte I dell'allegato IV).

Alla luce di quanto sopra riportato e considerato che:

- in Lombardia sono numerose le attività che utilizzano formaldeide e sono – ad oggi – autorizzate secondo i diversi regimi autorizzativi sopra richiamati (ex art. 272 c.1, 272 c.2 e art. 269);
- il cambio di classificazione delle sostanze e l'impossibilità di avvalersi dei regimi autorizzativi semplificati previsti dall'art. 272 comporta inevitabilmente un aggravio amministrativo che necessita

¹ Art. 272 c.4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l'indicazione dei casi in cui, in deroga al comma precedente, l'autorità competente può permettere, nell'autorizzazione generale, l'utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d'impiego o delle ridotte percentuali di presenza nelle materie prime o nelle emissioni.

² Dds 6 agosto 2009, n. 8213, allegati n. 26 e 27

di una disciplina specifica, che consenta, nel rispetto dei contenuti della normativa ambientale, una gestione “organizzata” dei procedimenti;

- la normativa in questione (parte Quinta del d.lgs 152/06), eccezion fatta per le attività che utilizzano solventi (art. 275), non fornisce tutte le indicazioni necessarie né in merito alle procedure amministrative per l’aggiornamento delle autorizzazioni esistenti, né in merito ai livelli emissivi e alle tempistiche per l’adeguamento tecnologico necessario al rispetto delle nuove prescrizioni (sostituzione delle sostanze o rispetto dei nuovi valori limite alle emissioni);

Regione Lombardia ha ritenuto opportuno, con il presente documento e nelle more di eventuali modifiche normative o specifici indirizzi nazionali, fornire alle Autorità Competenti e agli operatori una serie di indicazioni di carattere tecnico e amministrativo utili alla gestione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dalla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e concernenti attività che utilizzano sostanze “classificate” in generale e la formaldeide in particolare.

iii. Indirizzi generali

1) La nuova classificazione

Ai fini di una più facile applicazione dei dispositivi previsti dalla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, in particolare per quanto concerne le sostanze cosiddette “classificate” (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione), si riporta di seguito una tabella che individua le “indicazioni di pericolo” ai sensi del Regolamento 1272/2008, in luogo delle corrispondenti “frasi di rischio”.

Categoria di pericolo (Reg. 1272/2008/CE)	Criterio CMR	Indicazione di pericolo (frasi di rischio)
2	Sospetta cancerogenità	H351 (R40),
	Sospetta mutagenità	H341 (R68),
1A ed 1B	Cancerogenità	H350 (R45), H350i (R49)
	Mutagenità	H340 (R46),
	Tossicità per la riproduzione	H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df

Tabella 1 – sostanze o miscele “classificate”

Al riguardo si sottolinea, a livello generale, che:

- i. La classificazione è riferita alle sostanze o miscele utilizzate come materie prime e non a quelle che si formano a seguito di reazioni durante il processo (es. combustione);
- ii. La presenza di una sostanza “classificata” non rende automaticamente classificata la miscela, che – ricordiamo – deve obbligatoriamente avere una scheda tecnica ed essere etichettata ai sensi del CLP;
- iii. Le sostanze classificate come “sospette tossiche per la riproduzione” (H361) – quali ad esempio lo stirene – non rientrano tra le sostanze cosiddette “classificate” ai fini della normativa in materia di emissioni in atmosfera e per le quali si applicano le disposizioni del presente documento; per tali

sostanze, ai fini dell'individuazione dei valori limite, si potrà fare riferimento alle normative regionali esistenti (es. dds n.8213 del 6 agosto 2009, allegato 4);

- iv. i tempi di adeguamento tecnico-impianistico, nel caso di nuova classificazione delle sostanze, decorrono dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie (Regolamento CE n.1272/2008 "CLP" e successive modifiche e integrazioni).

La nuova classificazione per la **formaldeide (H350, H350i)**, è entrata in vigore il **1 gennaio 2016**, come sancito dal Regolamento UE 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014; eventuali adeguamenti concernenti la Parte Quinta del d.lgs 152/06 devono pertanto fare riferimento a tale data.

2) Attività soggette ad art. 275: "utilizzo di solventi"

In generale, per attività disciplinate dall'art. 275 d.lgs 152/06 e smi, vale quanto riportato **nell'allegato III – PARTE I, paragrafo 2** "emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e per l'ambiente" e di seguito richiamato:

- le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo **H340, H350, H350i, H360D o H360F**, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive (punto 2.1);
- in alternativa, al punto 2.1, si applica il valore limite di **2 mg/Nmc per flussi che emettono COV in quantità ≥ 10 g/h** (punto 2.2);
- per le sostanze o le miscele classificate **H341 o H351** in alternativa alla loro sostituzione con sostanze meno nocive si applica il valore limite di **20 mg/Nmc per flussi che emettono COV in quantità ≥ 100 g/h** (punto 2.3);
- alle emissioni di COV ai quali successivamente al 12 marzo 2004 sono assegnate etichette con una delle indicazioni di pericolo di cui ai punti 2.1 e 2.3 si applicano quanto prima **e comunque entro un anno** dall'entrata in vigore del provvedimento di attuazione delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite previsti da tali punti.

Nella tabella seguente è riassunto quanto sopra riportato:

Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite
H351	100 g/h	20 mg/Nm ³
H341		
H350, H350i	10 g/h	2 mg/Nm ³
H340		
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df		

Tab. X – valori limite per attività soggette ad art. 275

Relativamente alle attività rientranti nell'elenco di cui alla tab.1 parte III dell'allegato III alla Parte V e che utilizzano **formaldeide (H350, H350i)** o miscele "classificate" a base di formaldeide, il valore limite per tale

parametro è dunque pari a **2 mg/Nmc per flussi che emettono COV in quantità ≥ 10 g/h**) è sarà vigente un anno dopo l'entrata in vigore della nuova classificazione (a partire quindi dal 1 gennaio 2017).

In tali casi, si ritiene che **l'adeguamento del limite sia automatico**: il Gestore dà informazione del rispetto dei nuovi valori limite nell'ambito della trasmissione delle analisi periodiche all'Autorità Competente – allegando, se del caso - relazione tecnica descrittiva degli eventuali interventi di adeguamento - , la quale potrà procedere all'aggiornamento dell'atto al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2017).

Tali previsioni si ritengono applicabili anche alle attività AIA contestualmente soggette all'applicazione dell'art. 275.

NOTA BENE:

Occorre, ad avviso della Scrivente, distinguere il caso in cui la sostanza/miscela è utilizzata come reagente vero e proprio (quindi soggetto ad una reazione chimica con conseguente consumo o trasformazione della sostanza stessa) da quello in cui è utilizzata come solvente; infatti l'art. 275 recepisce il Capo V della Direttiva 2010/75/CE relativo alle *“Disposizioni particolari per installazioni ed attività che utilizzano solventi organici”* dove per solvente si intende *“qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”*.

Nei casi in cui la sostanza o la miscela, pur caratterizzata di per sé da elevata volatilità, è utilizzata come reagente (subisce cioè una trasformazione chimica) o presenta caratteristiche tali non poter essere riconducibile alla definizione di “solvente” sopra richiamata (come, a titolo meramente esemplificativo, nella produzione di resine o nell'impregnazione della carta con resine a base acqua contenenti formaldeide), si ritiene che l'Autorità competente debba valutare puntualmente, anzitutto l'effettiva riconducibilità dell'attività/fase a quelle di cui all'elenco riportato nella Parte II dell'allegato III alla Parte V del d.lgs 152/06, quindi l'opportunità di applicare diverse prescrizioni di tipo tecnico gestionale sulla base – ad esempio – di BAT conclusion disponibili per l'attività/fase in questione.

Resta inteso che tali valutazioni non possono che essere effettuate sui casi specifici, in funzione del ciclo produttivo e dell'effettiva modalità di utilizzo delle sostanze e quindi oggetto di preventiva richiesta all'Autorità Competente, da effettuarsi entro il 1 gennaio 2017.

Attività ordinarie ex art. 269

Per le **attività “ordinarie” disciplinate dall'art. 269**, che non rientrano nel campo di applicazione del suddetto articolo 275, in attesa di diverse indicazioni da parte del MATTM, richiamate le considerazioni in premessa e considerato che:

- l'allegato I prevede limiti più restrittivi per le sostanze "classificate" individuate alla tab. A1, ma non ha ancora recepito il cambio di classificazione relativo alla formaldeide; più in dettaglio la tabella A1³ prevede valori in concentrazione e relative soglie di rilevanza variabili – in funzione della tipologia di sostanza - tra 0,1 mg/Nmc e 5 mg/Nmc.
- per specifici settori produttivi sono state recentemente emanate le "BAT conclusion" che individuano per le attività o fasi di attività i livelli prestazionali raggiungibili con le migliori tecniche disponibili, anche alla luce della nuova classificazione della formaldeide;
- alcune normative regionali (es. dgr 3780/2012 relativa al 'settore tessile'), ed altri documenti tecnici presi a riferimento (norma tecnica tedesca TA-Luft), individuano in 5 mg/Nmc il valore di riferimento per la formaldeide; in particolare gli studi condotti in Germania ai fini della predisposizione della norma, su diversi cicli produttivi (es. fusione, produzione carta e cartone, tessile ecc) e finalizzati a determinare il livello emissivo di formaldeide, hanno portato ad individuare valori limite mai inferiori ai 5 mg/Nmc;
- il livello in concentrazione di 2 mg/Nmc individuato per le attività soggette ad art. 275 e valido quindi per processi che utilizzano solvente in elevate quantità, potrebbe essere tecnicamente non raggiungibile per taluni settori di attività, come appunto dimostrato dagli studi condotti ai fini della emanazione della norma tedesca;

si applicano i seguenti criteri di adeguamento:

- alle attività o fasi di attività per cui esistono documenti di riferimento comunitario (es. **BAT conclusion**) che disciplinano esplicitamente l'impiego e l'emissione di formaldeide, si applicano i limiti in essi individuati; ad esempio, nel caso di attività di produzione del pannello truciolare o assimilabili, si applicano gli stessi livelli emissivi individuati dalle "*BAT conclusion Wood based panels production*" per la specifica fase/processo;
- alle altre attività, ricordato che la formaldeide è classificata con indicazione di pericolo H350, H350i, si applicano i valori limite di seguito proposti:

Sostanza / Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite
Formaldeide / H350, H350i	10 g/h	5 mg/Nm ³

³ Tab. A1 – allegato I Parte V d.lgs 152/06:

	Soglia di rilevanza	Valore di emissione
Classe I	0,5 g/h	0,1 mg/Nmc
Classe II	5 g/h	1 mg/Nmc
Classe III	25 g/h	5 mg/Nmc

In ogni caso, deve essere previsto un tempo di adeguamento – per permettere i necessari interventi - pari ad **4 anni** dall'entrata in vigore della nuova classificazione e quindi entro il **1 gennaio 2020**.

In tali casi, stante la varietà di attività potenzialmente interessate, l'eventuale assimilazione a strumenti normativi differenti (es. BAT conclusion del settore del pannello), è necessaria una comunicazione preventiva da parte del Gestore; in tal senso il Gestore presenta entro la scadenza sopra riportata (1 gennaio 2020) una comunicazione di **'modifica non sostanziale'** ai sensi dell'art. 269 comma 8 all'Autorità Competente; quest'ultima potrà procedere, nel caso, all'aggiornamento dell'atto al primo momento utile (fermo restando il rispetto dei nuovi valori limite a partire dal 1 gennaio 2020).

3) Attività "in deroga" ex art. 272 c.2 e 3

Come riportato al comma 4 dell'art. 272 del d.lgs 152/06 e nell'allegato A della dgr 8832/2008 che disciplina in Regione Lombardia le cosiddette "attività in deroga", non possono applicarsi i regimi semplificati di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 272 nel caso di:

- emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V, o
- utilizzo di preparati o sostanze classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e smi, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68 (indicazioni di pericolo **H340, H350, H350i, H360D, H360F, H341**).

Alla luce della nuova classificazione della formaldeide (H350, H350i), le attività che emettono o utilizzano tale sostanza (o miscele classificate con le indicazioni di pericolo sopra richiamate a causa della presenza della stessa) non possono avvalersi del regime delle attività in deroga.

A titolo esemplificativo, richiamati gli allegati settoriali approvati con dds 8213/2009⁴, possono rientrare in tale casistica le "Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno" (AD 26) o le "Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno" (AD 27), i cui allegati disciplinano esplicitamente le emissioni di formaldeide.

Pertanto, richiamato quanto sopra esposto, le attività rientranti oggi nei regimi di "deroga" di cui al comma 2 ("autorizzazioni generali") dello stesso art. 272 dovranno presentare domanda di autorizzazione in regime "ordinario" ex art. 269.

Al riguardo, considerato che:

- non è esplicitata tale casistica amministrativa nell'ambito dei procedimenti di cui agli artt 269 e 272;
- l'art. 272 c.4 bis rimanda alla possibilità da parte del MATTM di provvedere alla individuazione di criteri che consentano l'utilizzo delle sostanze o miscele "classificate" alle attività in deroga;
- è necessario garantire un congruo termine per la presentazione delle nuove istanze, al fine di garantire sia ai Gestori che alle Autorità Competenti il tempo necessario alla predisposizione della domanda e all'organizzazione delle Strutture per l'istruttoria delle Stesse;

⁴ Dds 6 agosto 2009, n. 8213, allegati n. 26 e 27

si ritiene che le istanze debbano essere presentate entro 2 anni dalla entrata in vigore della nuova classificazione, ossia entro il 31/12/2017, salvo diverse disposizioni eventualmente previste dal decreto di cui all'art. 282 c. 4-bis; fino a tale data, le attività potranno operare secondo le attuali prescrizioni tecnico-gestionali previste dai rispettivi allegati.

Per quanto concerne tempi e modalità di adeguamento ai nuovi limiti cui fare riferimento nell'ambito delle istruttorie si rimanda a quanto previsto ai sopra richiamati punti 2 e 3).

Regione Lombardia, anche sulla base di ulteriori disposizioni ministeriali, provvederà entro la stessa data (31/12/2017), ad aggiornare i meccanismi di adesione all'autorizzazione generale ovvero alla revisione degli allegati interessati dalla presenza di formaldeide.

4) Attività "scarsamente rilevanti" ex art. 272 c.1

Per quanto attiene le attività cosiddette "scarsamente rilevanti" di cui all'art. 272 c.1 (Parte I dell'allegato IV alla Parte V del d.lgs 152/06), a livello generale, laddove venissero meno le prerogative previste per i regimi di deroga a causa dell'utilizzo di sostanze/miscele di cui al comma 4 punti a) e b) dell'art. 272, si applica quanto previsto al punto precedente: ossia i Gestori di tali attività dovranno provvedere alla presentazione delle istanze 'ordinarie' entro 2 anni dall'entrata in vigore della nuova classificazione.

Per quanto concerne in particolare la formaldeide, si ritiene che la categoria maggiormente interessata dalla modifica in oggetto sia quella relativa ai **laboratori di analisi e ricerca di cui alla lettera jj⁵ dell'allegato IV alla Parte V del d.lgs 152/06**, all'interno dei quali la stessa può essere utilizzata ai fini analitici.

Al riguardo, ricordato che:

- la citata lettera jj prevede che il regime dello scarsamente rilevante per quanto concerne i laboratori di analisi e ricerca "non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene..[...]" facendo, di fatto, prevalere il concetto di "emissione" di sostanze cancerogene, rispetto a quelle di "utilizzo";
- nell'**allegato IV della circolare T1.2012.15030 del 20/7/2012** di Regione Lombardia, è stato ribadito che, in generale, l'utilizzo di sostanze "classificate" non è sufficiente a far scattare l'obbligo di autorizzazione che deriva dall'emissione delle stesse, ma è necessario – appunto - che queste siano presenti "in emissione";
- nel caso di utilizzo delle stesse, il Gestore del laboratorio nella comunicazione di cui all'art. 272 c.1 dovrà pertanto e se del caso, dettagliare le modalità di utilizzo di tali sostanze e le motivazioni per cui non se ne prevede la presenza (o la rilevabilità) nelle emissioni derivanti dal laboratorio stesso;

⁵ jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del presente decreto.

si ritiene che possa considerarsi “non rilevante” ai fini della possibilità di avvalersi del regime di cui all’art. 272 c.1 per le attività di cui alla suddetta lettera jj, l’emissione di formaldeide, se la concentrazione rilevata è inferiore a 0,1⁶ mg/mc³ o se il quantitativo di formaldeide utilizzato nell’arco di un anno è inferiore a 10 kg⁷.

Il Gestore di tali attività dovrà pertanto, nell’ambito della comunicazione di cui all’art. 272 c.1, dettagliare i quantitativi di utilizzo di tali sostanze o produrre un referto analitico attestante la non rilevanza (o comunque la concentrazione al di sotto delle soglie indicate) delle emissioni.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Regime autorizzativo	Prescrizioni/limiti	Tempi di adeguamento										
<p>“ordinarie” ex art. 275</p> <p>L’art 275, di derivazione comunitaria/IED [artt. 56-65] disciplina le emissioni da attività individuate nella <i>tab. 1 della Parte III dell’allegato III alla Parte V del d.lgs 152/06</i> che utilizzano solventi.</p> <p>Va valutato se formaldeide nelle attività di cui all’allegato III è effettivamente utilizzata come solvente (a fronte delle caratteristiche di volatilità);</p>	<p>Le sostanze “classificate” sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive</p> <p>In alternativa devono essere rispettati i seguenti valori limite:</p> <table border="1" data-bbox="584 936 1010 1227"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 936 762 1010">Indicazione di pericolo</th> <th data-bbox="762 936 879 1010">Soglia di rilevanza</th> <th data-bbox="879 936 1010 1010">Limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1010 762 1093">H350, H350i</td> <td data-bbox="762 1010 879 1093" rowspan="2">10 g/h</td> <td data-bbox="879 1010 1010 1093" rowspan="2">2 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1093 762 1144">H340</td> </tr> <tr> <td data-bbox="584 1144 762 1227">H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df</td> <td data-bbox="762 1144 879 1227"></td> <td data-bbox="879 1144 1010 1227"></td> </tr> </tbody> </table>	Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite	H350, H350i	10 g/h	2 mg/Nm ³	H340	H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df			<p><u>Rispetto nuovi limiti: 31 dicembre 2016 (1 anno)</u></p> <p>(Se la sostanza è utilizzata come reagente, vedi riga 2: 31 dicembre 2020)</p> <p><u>Iter amministrativo:</u> comunicazione ‘avvenuto adeguamento’; eventuale aggiornamento dell’atto, al primo momento utile.</p>
Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite										
H350, H350i	10 g/h	2 mg/Nm ³										
H340												
H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df												

⁶ 0,1 mg/m³: valore di riferimento (valore limite di qualità dell’aria indoor e outdoor proposto dall’OMS);

⁷ quantitativo associato ad un flusso emissivo di 10 g/h (soglia di rilevanza di cui all’allegato III alla Parte V d.lgs 152/06) per 1000 h/anno (125 giorni)

<p>“ordinarie” ex art. 269</p> <p>Attività non soggette ad art. 275 che utilizzano sostanze “classificate” a seguito della nuova classificazione prevista dal Regolamento CLP e successive modifiche o integrazioni</p>	<p>Le sostanze “classificate” sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive</p> <p>In alternativa devono essere rispettati i seguenti valori limite:</p> <table border="1" data-bbox="580 459 1013 577"> <thead> <tr> <th>Indicazione di pericolo</th> <th>Soglia di rilevanza</th> <th>Limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H350, H350i</td> <td>10 g/h</td> <td>5 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> <p>O fare riferimento a BAT conclusion settoriale, per attività/fasi ivi disciplinate.</p>	Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite	H350, H350i	10 g/h	5 mg/Nm ³	<p><u>Rispetto nuovi limiti: 31 dicembre 2020 (4 anni)</u></p> <p><u>Iter amministrativo:</u> comunicazione di modifica non sostanziale (preventiva) eventuale aggiornamento dell’atto, al primo momento utile.</p>
Indicazione di pericolo	Soglia di rilevanza	Limite						
H350, H350i	10 g/h	5 mg/Nm ³						
<p>“in deroga” ex art. 272 c.2,3</p> <p>Attività rientranti nel campo di applicazione dell’art. 272 c.2 e 3 e individuate nelle “autorizzazioni generali” di Regione Lombardia (dgr 8832/2008 e smi, e relativi decreti attuativi)</p>	<p>Non possono avvalersi del regime delle autorizzazioni “in deroga” le attività che utilizzano sostanze “classificate” a causa del loro tenore di COV.</p> <table border="1" data-bbox="576 864 1007 1229"> <thead> <tr> <th>Criterio CMR</th> <th>Indicazione di pericolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sospetto cancerogeno, mutageno</td> <td>H341 (R68),</td> </tr> <tr> <td>Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,</td> <td>H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df</td> </tr> </tbody> </table>	Criterio CMR	Indicazione di pericolo	Sospetto cancerogeno, mutageno	H341 (R68),	Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,	H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df	<p><u>Iter amministrativo</u> Presentazione istanza autorizzazione ‘ordinaria’: entro il 31/12/2017;</p>
Criterio CMR	Indicazione di pericolo							
Sospetto cancerogeno, mutageno	H341 (R68),							
Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,	H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df							
<p>“scarsamente rilevanti” ex art. 272 c.1</p> <p>Attività rientranti nel campo di applicazione dell’art. 272 c.1 e individuate nella Parte A dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs 152/06 (in Regione Lombardia dall’allegato IV della circolare T1.2012.15030 del 20/7/2012)</p>	<p>Non possono avvalersi del regime dello ‘scarsamente rilevante’ autorizzazioni “in deroga” le attività che utilizzano sostanze “classificate” a causa del loro tenore di COV.</p> <p>Laboratori che emettono sostanze ‘classificate’</p> <table border="1" data-bbox="576 1487 1007 1852"> <thead> <tr> <th>Criterio CMR</th> <th>Indicazione di pericolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sospetto cancerogeno, mutageno</td> <td>H341 (R68),</td> </tr> <tr> <td>Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,</td> <td>H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df</td> </tr> </tbody> </table>	Criterio CMR	Indicazione di pericolo	Sospetto cancerogeno, mutageno	H341 (R68),	Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,	H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df	<p><u>Iter amministrativo</u> Presentazione istanza autorizzazione ‘ordinaria’: entro il 31/12/2017;</p> <p>Salvo il caso in cui il Gestore dimostri la che il livello di formaldeide in emissione sia sotto 0,1 mg/mc o se ne viene utilizzato un quantitativo inferiore a 10 kg/anno.</p>
Criterio CMR	Indicazione di pericolo							
Sospetto cancerogeno, mutageno	H341 (R68),							
Cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione,	H350 (R45), H350i (R49); H340 (R46); H360F (R60), H360D (R61), H360FD (R60-61), H360Fd, H360Df							

